

Codice DB1424

D.D. 28 agosto 2014, n. 2393

Art. 31 L.r. 4/09 - Albo delle imprese forestali del Piemonte - Cancellazione imprese (art. 10 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R).

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) che ha istituito con l'art. 31 l'Albo delle imprese forestali del Piemonte (di seguito denominato Albo) con l'obiettivo di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 227/2001;

Visti i Regolamenti regionali 8 febbraio 2010, n. 2/R e 22 febbraio 2010 n. 6/R (Disciplina dell'Albo delle imprese del Piemonte) ed in particolare gli articoli 1 (Oggetto) e 5 (Gestione Albo);

Visto il DPGR. del 28 novembre 2012 n. 10/R - Regolamento regionale recante "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte)";

Dato atto che, in base all'art. 8 (Conferma di iscrizione) del citato Regolamento, le imprese devono presentare le istanze di conferma alla struttura regionale competente dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione;

Posto che l'art. 9 (Sospensione e reintegrazione) prevede che la struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, disponga la sospensione dall'Albo nei seguenti casi:

- istanza dell'impresa;
- quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 6;
- qualora l'istanza di conferma di iscrizione non sia stata presentata conformemente a quanto disposto dall'articolo 8;

Vista la D.D. n. 763 del 28 marzo 2014 di sospensione dall'Albo Regionale delle imprese che al 31 dicembre 2013 non hanno effettuato la conferma di iscrizione;

Posto che l'art. 10 (Cancellazione) prevede che la struttura regionale competente disponga la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

- istanza dell'impresa;
- perdita o falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui all'articolo 6;
- cessazione dell'attività;
- mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi dell'articolo 9;

Visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in cui sono elencate le imprese che non hanno regolarizzato la propria posizione a seguito dell'avvenuta sospensione;

Preso atto che la cancellazione dall'Albo è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, con raccomandata con avviso di ricevimento;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la l.r. n. 23/08;

determina

1. di cancellare dall'Albo delle imprese forestali del Piemonte, a far data dal presente atto, le imprese elencate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di trasmettere il provvedimento di cancellazione entro 30 giorni dal presente atto alle imprese, con raccomandata con avviso di ricevimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/10.

Il Dirigente
Franco Licini